



Seduta del

3 marzo 2020

Comunicata il

6 marzo 2020

Protocollo n.

152

Incarico Degiacomi

concernente l'organizzazione e il finanziamento dell'assistenza sociale

Risposta del Governo

Il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno approvato la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC Confederazione). Nel quadro di questa riforma, nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) sono stati ancorati i principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale. Questi due principi costituiscono principi fondamentali alla base del federalismo elvetico. Conformemente all'art. 5a Cost., nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. Conformemente all'art. 43a cpv. 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e questa collettività può decidere in merito a questa prestazione. La riforma NPC è stata attuata nel 2008.

Il 28 settembre 2014 il Popolo grigionese ha approvato la legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF). Il Governo ha posto in vigore la riforma con effetto al 1° gennaio 2016. Il Gran Consiglio aveva discusso il progetto nella sessione di dicembre 2013. A integrazione della riforma della perequazione finanziaria intracantonale in senso stretto, i flussi finanziari tra il Cantone e i comuni sono stati ridefiniti in modo tale da rispecchiare meglio la ripartizione dei compiti e la responsabilità per gli stessi stabilite dalla legge. A tale scopo, in totale 18 contributi sono stati spostati verso il Cantone e undici verso i comuni. Sono stati oggetto di uno spostamento verso i comuni anche il finanziamento dell'aiuto sociale personale e dei servizi sociali. Conformemente alla legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (legge sull'assistenza sociale; CSC 546.100), i comuni sono competenti principalmente per l'aiuto sociale materiale e personale (vedi messaggio sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni quaderno n. 7/2013–2014, pagina 281). Il cambiamento riguardo al finanziamento della consulenza sociale tiene conto dei principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale e non ha trovato opposizione in Gran Consiglio. A questo proposito il Gran Consiglio ha integrato l'art. 5 con un'aggiunta secondo la quale i servizi sociali adempiono i loro

compiti con personale specializzato. L'attribuzione dei compiti e delle competenze esistente è stata mantenuta.

La legge sull'assistenza sociale definisce lo scopo, la sfera di validità e il genere dell'assistenza sociale. Nell'art. 3 indica l'aiuto personale e l'aiuto materiale quali parti dell'assistenza sociale e garantisce che chiunque vi abbia accesso. In base all'art. 4 l'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Conformemente all'art. 5 l'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, in via sussidiaria da quelli del Cantone. Questa attribuzione delle competenze si riallaccia al principio dell'equivalenza fiscale, secondo cui il finanziamento e i benefici dei servizi sociali devono in linea di principio prodursi nel medesimo luogo. In virtù dell'art. 6 i comuni possono attendere da soli ai servizi sociali. Essi decidono quindi se fornire direttamente l'aiuto sociale personale, se trasferire il compito a una regione, a una corporazione di comuni oppure a privati o se lasciare che sia il Cantone a occuparsene. Per l'esecuzione da parte del Cantone, l'Ufficio del servizio sociale fattura i costi del servizio interessato ai comuni in rapporto alla loro popolazione e lo fa secondo basi trasparenti. La chiave di ripartizione include una componente di solidarietà tra i rispettivi comuni.

Il Governo condivide la valutazione espressa nell'incarico, secondo cui il sistema dell'assistenza sociale vigente funziona sostanzialmente bene. L'attuale regolamentazione del finanziamento tiene conto per quanto possibile dei principi della sussidiarietà, come inteso dall'incarico Albertin concernente il rafforzamento dei comuni, e dell'equivalenza fiscale, nei limiti dell'attuale compito in comune. Nel corso della riforma PF è stato adeguato esclusivamente il finanziamento senza porre in discussione le attuali competenze e responsabilità per i compiti. Il Governo è disposto a verificare la ripartizione dei compiti nell'assistenza sociale prestando particolare attenzione ai due principi menzionati. Esso ritiene importante che anche in futuro l'assistenza sociale venga offerta in modo prossimo al cittadino, efficiente e con una buona qualità.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.



Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin